

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (G.U. 2-5-2006, n. 100, s.o. n. 107/L).
— Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (1)

(1) Dispone l'art. 1, co. 10, d.l. 16-5-2008, n. 85 (*Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*), conv. in l. 14-7-2008, n. 121, in G.U. 16-5-2008, n. 114: «La denominazione: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero delle infrastrutture"».

PARTE I
**PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E
CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE
DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE**

TITOLO I
Principi e disposizioni comuni

1. *Oggetto.* — 1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.

2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

2. *Principi* (art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, L. n. 241/1990; art. 1, co. 1, L. n. 109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C — 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000). — 1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.

2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si esplicano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l'attività contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

3. *Definizioni* (art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, L. n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, D.Lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, D.Lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, D.Lgs. n. 402/1998; art. 24, L. n. 62/2004). — 1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.

2. Il «codice» è il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.

3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.

4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.

5. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice.

6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.

7. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara (1).

8. I «lavori» di cui all'allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica (2).

9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.

11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice.

12. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30.

13. L'«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

14. Il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolo d'onori.

15. L'«asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

15bis. «La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità» è il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori (3).

15ter. Ai fini del presente codice, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di

comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat (4).

16. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrano nel novero dei contratti esclusi.

17. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrano nel novero dei contratti esclusi.

18. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice.

19. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

20. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.

21. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica.

22. Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.

23. L'«offerente» è l'operatore economico che ha presentato un'offerta.

24. Il «candidato» è l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo.

25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

26. L'«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

— istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

— dotato di personalità giuridica;

— la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano nell'allegato III, al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV e V.

28. Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;

b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

29. Gli «enti aggiudicatori» al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.

30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell'applicazione della parte III, figurano nell'allegato VI.

31. Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai fini della parte II, sono i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice.

32. I «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV.

33. L'espressione «stazione appaltante» (...) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32.

34. La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:

— acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o

— aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

35. Il «profilo di committente» è il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il profilo di committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione (5).

36. Le «procedure di affidamento» e l'«affidamento» comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.

37. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

38. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice.

39. Il «dialogo competitivo» è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.

40. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.

41. I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

42. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

43. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

44. L'«Autorità» è l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6.

45. L'«Osservatorio» è l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7.

46. L'«Accordo» è l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'*Uruguay Round*.

47. Il «regolamento» è il regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice, di cui all'articolo 5.

48. La «Commissione» è la Commissione della Comunità europea.

49. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («*Common Procurement Vocabulary*»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.

50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.

51. Ai fini dell'articolo 22 e dell'articolo 100 valgono le seguenti definizioni:

a) «rete pubblica di telecomunicazioni» è l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

b) «punto terminale della rete» è l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;

c) «servizi pubblici di telecomunicazioni» sono i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;

d) «servizi di telecomunicazioni» sono i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.

(1) Comma modificato *ex art. 2, co. 1, lett. a)*, d.lgs. 31-7-2007, n. 113 (*Ulteriori disposizioni correttive e integrative*).

(2) Comma modificato *ex art. 1, co. 1, lett. a)*, d.lgs. 11-9-2008, n. 152 (*Ulteriori disposizioni correttive e integrative*).

(3) Comma inserito *ex art. 2, co. 1, lett. a)*, n. 1), d.lgs. 152/2008 cit.

(4) Comma inserito *ex art. 2, co. 1, lett. a)*, n. 2), d.lgs. 152/2008 cit.

(5) Comma modificato *ex art. 3, d.lgs. 26-1-2007, n. 6* (*Disposizioni correttive ed integrative*).

4. Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome (artt. 1, 3, L. n. 109/1994). — 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato.

2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice, in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.

3. Le Regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.

CONTRATTI D'APPALTO E SICUREZZA SUL LAVORO

§9. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (G.U. 30-4-2008, n. 101, S.O.). — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (*Articolo estratto*)

26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

— 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo (1):

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità (2):

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo

i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto (3).

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI (4).

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali (4).

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora

in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (5).

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

(1) Comma così modificato *ex art. 16, co. 1, lett. a)*, d.lgs. 3-8-2009, n. 106 (*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*).

(2) Lettera così modificata *ex art. 16, co. 1, lett. b)*, d.lgs. 106/2009 cit.

(3) Comma così modificato *ex art. 16, co. 2, lett. a) e b)*, d.lgs. 106/2009 cit.

(4) Commi 3bis e 3ter inseriti *ex art. 16, co. 3, d.lgs. 106/2009 cit.*

(5) Comma così modificato *ex art. 16, co. 4, d.lgs. 106/2009 cit.*

A

Accesso

- ai documenti
 - e Osservatorio dei contratti pubblici quale garante dell' (art. 7, co. 4, lett. *f*), d.lgs. 163/2006);
- agli atti
 - di gara dei concessionari di lavori pubblici (art. 149, co. 1, d.lgs. 163/2006)
 - e divieti di divulgazione (art. 13, d.lgs. 163/2006)
 - nei procedimenti dei lavori pubblici (art. 10, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
 - nella procedura di asta elettronica (art. 85, co. 12, d.lgs. 163/2006)
 - regolamento attuativo in materia di pubblicità degli atti e procedure di accesso (art. 5, co. 5, lett. *e*), d.lgs. 163/2006)

Accordo

- bonario (art. 240, d.lgs. 163/2006)
- quadro
 - avviso per la conclusione di un (art. 65, d.lgs. 163/2006)
 - conclusione di un (art. 59, d.lgs. 163/2006)
 - definizione di (art. 3, co. 13, d.lgs. 163/2006)
 - durata dell' (art. 59, co. 9, d.lgs. 163/2006)
 - informazioni riguardo alla conclusione di un (art. 79, co. 1, d.lgs. 163/2006)

- omissione di talune informazioni relative alla conclusione di un (art. 65, co. 6, d.lgs. 163/2006)
- pubblicazione nel bando di gara dell' (art. 64, d.lgs. 163/2006)
- ricorso all'asta elettronica per il rilancio del confronto competitivo fra le parti di un (art. 85, co. 2, d.lgs. 163/2006)
- verbale dell' (art. 78, d.lgs. 163/2006)

Acquisto di beni e servizi

- appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia (art. 25, d.lgs. 163/2006)
- definizione di appalti pubblici di forniture quali acquisto di prodotti (art. 3, co. 9, d.lgs. 163/2006)
- definizione delle procedure telematiche di (art. 1, d.P.R. 101/2002), in *Forniture e servizi pubblici*
- mediante procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici (art. 85, co. 13, d.lgs. 163/2006)
- procedure telematiche di (art. 6, d.P.R. 101/2002), in *Forniture e servizi pubblici*
- sistema informatico per le procedure telematiche di (art. 6, d.P.R. 101/2002), in *Forniture e servizi pubblici*
- sottosoglia comunitaria (art. 11 e 12, d.P.R. 101/2002), in *Forniture e servizi pubblici*

Appalti

- affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici (artt. 149-151, d.lgs. 163/2006)
- affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici (art. 148, d.lgs. 163/2006)
- aggiudicazione (artt. 53-55, Dir. 2004/18), in *Norme comunitarie*
- di lavori pubblici, di forniture, pubblici di servizi (All. IX, Dir. 2004/18), in *Norme comunitarie*
- per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili (art. 83, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
- categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali (art. 72, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
- cause di esclusione dalle gare (art. 75, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
- condizione per la partecipazione alle gare (art. 73, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
- coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (Dir. 2004/18), in *Norme comunitarie*
- criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente (art. 74, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
- di lavori pubblici
- disposizioni preliminari sugli appalti di lavori pubblici (art. 71, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
- disposizioni specifiche sul capitolato d'onere e sui documenti dell'appalto (artt. 23-27, Dir. 2004/18), in *Norme comunitarie*
- esclusi (artt. 12-18, Dir. 2004/18), in *Norme comunitarie*

- forme di pubblicità (art. 80, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
- licitazione privata semplificata (art. 77, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
- norme applicabili agli appalti pubblici di servizi (artt. 20-22, Dir. 2004/18), in *Norme comunitarie*
- obblighi connessi ai contratti d'appalto (art. 26, d.lgs. 81/2008), in *Contratti d'appalto e sicurezza sul lavoro*
- procedure accelerate (art. 81, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
- procedure di scelta del contraente (art. 76, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
- procedure per l'aggiudicazione degli appalti (artt. 28-34, Dir. 2004/18), in *Norme comunitarie*
- riservati (art. 19, Dir. 2004/18), in *Norme comunitarie*
- segretezza e sicurezza (art. 82, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
- termini per le gare (art. 79, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
- trattativa privata preceduta da gara informale (art. 78, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*

Antimafia, normativa (art. 247, d.lgs. 163/2006)

Arbitrato

- camera arbitrale e albo degli arbitri (art. 242, d.lgs. 163/2006)
- giudizi arbitrali (art. 241, d.lgs. 163/2006)
- spese del procedimento arbitrale (art. 10, d.m. 398/2000), in *Camera arbitrale*; (art. 241, co. 12, d.lgs. 163/2006)
- tariffa per la determinazione del

corrispettivo dovuto alla camera arbitrale (All., d.m. 398/2000), in *Camera arbitrale*; (art. 243, co. 5, d.lgs. 163/2006)

- ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale (art. 243, d.lgs. 163/2006)

Asta elettronica

- definizione (art. 3, co. 15, d.lgs. 163/2006)
- esclusione degli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali dall' (art. 3, co. 15, d.lgs. 163/2006)
- ricorso all' (art. 85, d.lgs. 163/2006)
- ricorso per il rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro all' (art. 85, co. 2, d.lgs. 163/2006)

Autorità autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 6, d.lgs. 163/2006)

- disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell' Autorità e norme finanziarie (art. 8, d.lgs. 163/2006)
- osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 7, d.lgs. 163/2006)

Avviso volontario per la trasparenza preventiva (art. 79bis, d.lgs. 163/2006)

B

Bandi di gara

- avviso sui risultati della procedura di affidamento (art. 65, d.lgs. 163/2006)
- bando di gara (art. 64, d.lgs. 163/2006)

- casi in cui il principio di economicità è subordinato ai criteri previsti dal bando (art. 2, co. 2, d.lgs. 163/2006)
- condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito (art. 67, d.lgs. 163/2006)
- indicazione nel bando del nominativo del responsabile del procedimento (art. 10, co. 8, d.lgs. 163/2006)
- indicazione nel bando dello sportello dei contratti pubblici (art. 9, co. 6, d.lgs. 163/2006)
- informazioni che devono comparire nei bandi di gara nei settori speciali (All. XIII, d.lgs. 163/2006)
- informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario di lavori che non è un'amministrazione aggiudicatrice (All. IX C, d.lgs. 163/2006)
- modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi (art. 66, d.lgs. 163/2006)
- procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara (art. 56, d.lgs. 163/2006)
- procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 57, d.lgs. 163/2006)
- procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici (art. 144, d.lgs. 163/2006)
- pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici (art. 150, d.lgs. 163/2006)

Beni culturali e ambientali

- ambito di applicazione appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali (art. 198, d.lgs. 163/2006)
- attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie (art. 202, d.lgs. 163/2006)

- contratti relativi ai beni culturali (Capo II, artt. 197-205, d.lgs. 163/2006)
- disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi a beni culturali (art. 197, d.lgs. 163/2006)
- disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi (art. 199, d.lgs. 163/2006)
- limiti all'affidamento congiunto e all'affidamento unitario (art. 200, d.lgs. 163/2006)
- progettazione (art. 203, d.lgs. 163/2006)
- qualificazione dei beni culturali (art. 201, d.lgs. 163/2006)
- sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione (art. 204, d.lgs. 163/2006)
- varianti (art. 205, d.lgs. 163/2006)

C

Camera arbitrale

- arbitrato (art. 241, d.lgs. 163/2006)
- camera arbitrale e albo degli arbitri (art. 242, d.lgs. 163/2006)
- spese del procedimento arbitrale (art. 10, d.m. 398/2000), in *Camera arbitrale*; (art. 241, co. 12, d.lgs. 163/2006)
- tariffa per la determinazione del corrispettivo dovuto alla camera arbitrale (All., d.m. 398/2000), in *Camera arbitrale*; (art. 243, co. 5, d.lgs. 163/2006)
- ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale (art. 243, d.lgs. 163/2006)

Capitolato d'oneri

- condizioni particolari per l'esecuzione del contratto purché precisate nel bando di gara o nell'invito o nel ca-

pitolato d'oneri (art. 69, co. 1, d.lgs. 163/2006)

- conformità di un'offerta indicativa al capitolato d'oneri (art. 60, co. 3 e 4, d.lgs. 163/2006)
- contenuto delle offerte (art. 74, co. 2 e 4, d.lgs. 163/2006)
- descrizione nel capitolato d'oneri dei requisiti che le varianti devono rispettare (art. 76, co. 3, d.lgs. 163/2006)
- documento del contratto di appalto contenente le specifiche tecniche (art. 68, co. 1, d.lgs. 163/2006)
- invio dei capitolati d'oneri e dei documenti complementari nelle procedure aperte (art. 71, d.lgs. 163/2006)
- precisazioni nel capitolato d'oneri ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (art. 60, co. 6, d.lgs. 163/2006)
- riduzione del termine minimo di ricezione delle offerte in caso di accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri per via elettronica (art. 70, co. 9, d.lgs. 163/2006)
- termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri nelle procedure ristrette o negoziate (art. 72, d.lgs. 163/2006)
- termini per fornire il capitolato d'oneri e gli altri documenti necessari (art. 70, co. 10, d.lgs. 163/2006)

Codice dei contratti pubblici

- aggiornamenti (art. 255, d.lgs. 163/2006)
- abrogazioni (art. 256, d.lgs. 163/2006)
- competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome (art. 4, d.lgs. 163/2006)
- contenzioso (Parte IV, artt. 239-246, d.lgs. 163/2006)
- copertura finanziaria (art. 252, d.lgs. 163/2006)

- definizioni (art. 3, d.lgs. 163/2006)
- disposizioni di coordinamento, finali e transitorie abrogazioni (Parte V, artt. 247-257, d.lgs. 163/2006)
- entrata in vigore (art. 257, d.lgs. 163/2006)
- oggetto (art. 1, d.lgs. 163/2006)
- principi (art. 2, d.lgs. 163/2006)
- principi e disposizioni comuni (Parte I, Tit. I, d.lgs. 163/2006)
- principi relativi all'esecuzione del contratto (Capo V, artt. 113-120, d.lgs. 163/2006)
- regolamento e capitolati (art. 5, d.lgs. 163/2006)

Collaudo dei lavori pubblici

- avviso ai creditori (art. 189, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
- collaudo dei lavori pubblici (art. 141, d.lgs. 163/2006)
- collaudo di forniture e servizi e di lavori (art. 120, d.lgs. 163/2006)
- determinazione del giorno di visita e relativi avvisi (art. 191, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
- nomina del collaudatore (art. 188, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
- oggetto del collaudo (art. 187, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
- ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore (art. 190, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*

- Concorso di idee** (art. 108, d.lgs. 163/2006)
- sotto soglia, (art. 110, d.lgs. 163/2006)

Concorsi di progettazione

- ambito di applicazione e oggetto (art. 99, d.lgs. 163/2006)
- bandi e avvisi (art. 102, d.lgs. 163/2006)

- composizione della commissione giudicatrice (art. 106, d.lgs. 163/2006)
- decisioni della commissione giudicatrice (art. 107, d.lgs. 163/2006)
- disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione (art. 101, d.lgs. 163/2006)
- esclusi (art. 100, d.lgs. 163/2006)
- in due gradi (art. 109, d.lgs. 163/2006)
- mezzi di comunicazione (art. 104, d.lgs. 163/2006)
- redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione (art. 103, d.lgs. 163/2006)
- selezione dei concorrenti (art. 105, d.lgs. 163/2006)
- sotto soglia (art. 110, d.lgs. 163/2006)

Contenzioso

- accordo bonario (art. 240, d.lgs. 163/2006)
- arbitrato (art. 10, d.m. 398/2000), in *Camera arbitrale*; (art. 241, d.lgs. 163/2006)
- camera arbitrale e albo degli arbitri (art. 242, d.lgs. 163/2006)
- giurisdizione (art. 244, d.lgs. 163/2006)
- norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi (art. 246, d.lgs. 163/2006)
- strumenti di tutela (art. 245, d.lgs. 163/2006)
- transazione (art. 239, d.lgs. 163/2006)
- ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale (All., d.m. 398/2000), in *Camera arbitrale*; (art. 243, d.lgs. 163/2006)

Contratti esclusi

- aggiudicati in base a norme internazionali (art. 18, d.lgs. 163/2006)

- appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi (art. 24, d.lgs. 163/2006)
- appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia (art. 25, d.lgs. 163/2006)
- appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B (art. 21, d.lgs. 163/2006)
- appalti di servizi elencati nell'allegato II B (art. 20, d.lgs. 163/2006)
- di servizi (art. 19, d.lgs. 163/2006)
- di sponsorizzazione (art. 26, d.lgs. 163/2006)
- nel settore delle telecomunicazioni (art. 22, d.lgs. 163/2006)
- principi relativi ai (art. 27, d.lgs. 163/2006)
- relativi a servizi al pubblico di auto-transporto mediante autobus (art. 23, d.lgs. 163/2006)
- relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico (art. 16, d.lgs. 163/2006)
- segreti o che esigono particolari misure di sicurezza (art. 17, d.lgs. 163/2006)

Contratti in taluni settori

- relativi ai beni culturali (artt. 197-205, d.lgs. 163/2006)
- settore della difesa (artt. 195-196, d.lgs. 163/2006)

Contratti nei settori ordinari

- affidamento delle concessioni di lavori pubblici (artt. 144-147, d.lgs. 163/2006)
- appalti di lavori affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici (artt. 149-151, d.lgs. 163/2006)

- appalti di lavori affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici (art. 148, d.lgs. 163/2006)
- bandi, avvisi, inviti (artt. 63-69, d.lgs. 163/2006)
- concorsi di progettazione (artt. 99-110, d.lgs. 163/2006)
- coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (Dir. 2004/18), in *Norme comunitarie*
- criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse (artt. 81-89, d.lgs. 163/2006)
- di rilevanza comunitaria (artt. 28-33, d.lgs. 163/2006)
- disposizioni generali (artt. 142-143, d.lgs. 163/2006)
- forme delle comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti, spese di pubblicità, inviti, comunicazioni (artt. 77-80, d.lgs. 163/2006)
- garanzie e verifiche della progettazione (artt. 111-112, d.lgs. 163/2006)
- oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte (artt. 53-62, d.lgs. 163/2006)
- principi relativi all'esecuzione del contratto (artt. 113-120, d.lgs. 163/2006)
- procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai fini urbanistici ed espropriativi (artt. 97-98, d.lgs. 163/2006)
- progettazione interna ed esterna, livelli della progettazione (artt. 90-96, d.lgs. 163/2006)
- programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori (artt. 126-141, d.lgs. 163/2006)
- promotore finanziario, società di